



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 6 del 31/03/2020

Repertorio Generale n. 438 del 31/03/2020

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITÀ "VIDEOCONFERENZA". .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 6 del 31/03/2020

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITÀ "VIDEOCONFERENZA"..

IL SINDACO

Su proposta del Segretario Generale:

Visti:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Preso atto:

- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e),*

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.”;

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 87, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente: “a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”;*
- che, altresì, ai sensi del comma 2 della sopracitata disposizione normativa, “*La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.”;*

Atteso:

- che ai sensi del comma 1, art. 23 dello Statuto Comunale, “*Il Sindaco è il capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di soprintendenza e di amministrazione*” e, altresì, ai sensi del comma 4 “*Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate (...) attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.”;*
- che le sedute di Giunta Comunale si sono sempre tenute presso l'Ufficio del Sindaco e/o del Segretario Generale, su convocazione del Sindaco e mediante la partecipazione e la presenza fisica dei singoli componenti;
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 62 della citata L.R. n. 16/1963, la Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono;
- che ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii., che nell'Ordinamento Regionale degli EE.LL., stabilisce che il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed ha competenza generale residuale “*(...) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti (...);*
- che in considerazione dei vigenti divieti di forme di assembramento di persone in

luoghi pubblici o parti al pubblico, nella necessità di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, si ritiene necessario intervenire per determinare le nuove modalità di svolgimento delle riunioni di Giunta Comunale;

- che ai sensi del comma 1, art. 73 del D.L. 17.3.2020, n.18, *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (...) le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati (...) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (...) secondo le modalità individuate da ciascun ente.”*;
- che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo *“Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.”*;
- che con Circolare n.7 del 18 marzo 2020, l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha precisato che, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escludere l'immediata applicabilità delle norme del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che coinvolgono gli enti locali, anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale;
- che, altresì, con ulteriore circolare n. 8 del 24.3.2020, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha precisato che un elemento di evidenza è l'obbligo della videoconferenza e che:
 1. le riunioni in videoconferenza devono prevedere il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco;
 2. al fine dello svolgimento delle attività che vengono normalmente tenute in forme aggregative si dovrà, pertanto, ricorrere allo svolgimento delle adunanze attraverso collegamenti audio video purché idonei a garantire la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti e assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute;
 3. si dovrà consentire al Segretario Generale, preferibilmente presente nella sede istituzionale del Comune, di verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta;
 4. si dovrà consentire a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 5. si dovrà provvedere agli adempimenti e adeguamenti tecnologici finalizzati a

rendere agevole lo svolgimento delle sedute;

6. i componenti potranno firmare digitalmente i documenti anche quando si trovano al di fuori della sede istituzionale.

Ritenuto:

- che presso questo Ente, a causa dei sopravvenuti divieti in materia di assembramenti e di spostamenti, non è stato possibile regolamentare lo svolgimento delle sedute in videoconferenza;
- che a causa della impossibilità oggettiva di effettuare le sedute di Giunta Comunale con la partecipazione fisica dei singoli componenti, l'attività di tale Organo è stata momentaneamente sospesa;
- che al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'organo collegiale, anche a sostegno delle attività emergenziali a tutt'oggi in essere, occorre disciplinare una modalità alternativa che consenta lo svolgimento delle sedute di Giunta in videoconferenza, nel rispetto delle regole di collegialità, parità di trattamento dei singoli componenti, nonché riservatezza e sicurezza delle riunioni, stante il carattere non pubblico delle stesse.

Richiamato il comma 1, art. 73 del D.L. 17.3.2020, n.18 che, in assenza di regolamento, demanda al Sindaco la competenza residuale di disciplinare lo svolgimento delle sedute in “*videoconferenza*”, e preso atto della superiore proposta del Segretario Generale.

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 23 dello Statuto Comunale, nonché del comma 1, art. 73 del D.L. 17.3.2020, n.18, di fissare con proprio provvedimento, i criteri per lo svolgimento delle riunioni di Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*”.

DETERMINA

Istituire – con decorrenza 31.3.2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica per Covid-19 e dei conseguenti divieti di assembramento - la modalità di convocazione, svolgimento e deliberazione delle riunioni della Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*” nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati con il presente provvedimento, mediante sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. del Segretario Generale.

Approvare le disposizioni organizzative – in allegato a) alla presente determina - per il regolare svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*”.

Demandare al Segretario Generale e al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, per quanto di rispettiva competenza, i conseguenti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, dai quali non dovranno scaturire oneri finanziari per l'Amministrazione comunale, finalizzati all'attuazione delle riunioni della Giunta Comunale con modalità “*videoconferenza*”.

Trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale e al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai Responsabili di P.O. , agli Assessori Comunali,

all'Albo per la pubblicazione nelle forme di legge.

**Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale**

All. A) alla Determina Sindacale n. _____ del _____

Disposizioni organizzative
per lo svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale con modalità
videoconferenza

Art.1

Modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza

1. Esclusivamente per il periodo di durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti divieti di assembramento, è consentito lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza, senza la necessaria contestuale presenza fisica dei componenti dell'organo presso la sede comunale delle adunanze.
2. Il Sindaco (o suo vice) provvede a convocare la riunione di Giunta in videoconferenza specificando nella convocazione la modalità organizzativa del collegamento a distanza. La riunione potrà svolgersi mediante il collegamento a distanza di tutti i componenti dell'Organo partecipanti ovvero senza la totale e contestuale presenza fisica degli stessi, nella sede comunale delle adunanze. Resta confermato che per la validità delle sedute è necessaria la presenza contestuale (con collegamento a distanza in luoghi diversi ovvero con presenza fisica nella sede comunale e collegamento a distanza) di almeno quattro componenti dell'esecutivo e del Segretario Generale.
3. Per la validità della seduta di Giunta con modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria così come per il quorum deliberativo; in particolare, la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti (ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale); la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco (o del Vice Sindaco) dell'ora di chiusura. In caso di sospensione temporanea della seduta, la stessa potrà riprendere mediante un nuovo appello del Segretario Generale nelle modalità sopra indicate.
4. La riunione di giunta in videoconferenza si intende formalmente effettuata presso la sede comunale delle adunanze; il Segretario Generale provvede ad accertare la presenza degli intervenuti con il collegamento in videoconferenza ovvero anche con presenza fisica nella sede comunale, dandone evidenza nel conseguente verbale della seduta.
5. La documentazione degli argomenti posti all'ord.g. delle sedute di Giunta, viene preliminarmente trasmessa ai componenti mediante l'invio all'indirizzo mail e/o pec, eletto da ogni singolo assessore; in caso di trattazione di argomenti urgenti, la trasmissione della documentazione può essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta.

Art. 2

Strumentazione per il collegamento in videoconferenza

1. Per collegamento in videoconferenza si intende il collegamento audio/video simultaneo a distanza tra tutti i componenti della Giunta partecipanti alla seduta, per il tramite di strumentazione tecnologica idonea a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
2. Il Segretario Generale accerta l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza, verbalizza il regolare svolgimento della seduta, la votazione simultanea e palese degli argomenti, nonché i risultati della votazione.
3. Lo svolgimento della seduta deve assicurare adeguata riservatezza e sicurezza dei collegamenti, deve consentire a tutti i componenti della Giunta, di visionare gli argomenti della riunione, di intervenire alla discussione e conseguente votazione simultanea e palese degli stessi. consenta a tutti i componenti della Giunta di avere immediata percezione della presenza in remoto degli altri partecipanti, visionare gli atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 3

Verbalizzazione delle sedute

1. Nel frontespizio della deliberazione dovr  essere riportata la dicitura che la seduta di Giunta   stata svolta con modalit    videoconferenza ; in considerazione del carattere di segretezza della seduta, ogni componente partecipante in collegamento a distanza, dovr  dichiarare, prima dell avvio della seduta, di essere il solo nel luogo da cui risulta essere collegato; il Segretario Generale provvede a riportare tale dichiarazione nel verbale della seduta.
2. Il Segretario Generale provvede ad indicare nel verbale della seduta, il numero complessivo dei componenti l esecutivo e le conseguenti modalit  di partecipazione di ogni singolo soggetto (se in collegamento a distanza ovvero presente in sede comunale), la votazione degli argomenti espressa nelle forme di legge.
3. Ai fini dello svolgimento della adunanza in videoconferenza, al momento della convocazione della seduta, e comunque prima dell inizio della stessa, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalit  di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza ovvero, al fine del contenimento della spesa, mediante utilizzo di chat con videochiamata in simultanea, anche direttamente reperibile in rete per il tramite del servizio informatico dell ente.

Art. 4

Assegnazione delle competenze

1. La competenza della procedura inerente la convocazione, svolgimento, deliberazione della riunione di Giunta Comunale con modalit    videoconferenza  del Segretario Generale e dell Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti amministrativi e gestionali a supporto dell organo di Giunta, in esecuzione di quanto previsto dall organigramma e funzionigramma del vigente regolamento sull Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell Ente.
2. Il Responsabile dell Area Servizi alla Persona, per quanto di competenza dei servizi informatici dell ente,   onerato di predisporre adeguata strumentazione tecnologica ed informatica, per le riunioni di Giunta con modalit    videoconferenza  ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato con la presente determinazione.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

SINDACO
Determina N. 6 del 31/03/2020

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITÀ "VIDEOCONFERENZA". .

Registrazione Albo on-line n. 599/2020

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 31/03/2020 al 15/04/2020

Taormina li, 16/04/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale